

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1630

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERTOLI, BORDON, AGRUSTI, BREDA, COLONI, DE  
CARLI, FACHIN SCHIAVI, GASPAROTTO, PASCOLAT,  
REBULLA, RENZULLI**

*Presentata l'8 ottobre 1987*

**Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23  
febbraio 1972, n. 1, concernenti la durata in carica del  
Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nel modificare alcune norme contenute negli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale, ha fissato in cinque anni la durata della legislatura regionale, ed ha stabilito, altresì, i termini minimi e massimi entro i quali si deve procedere alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dei consigli regionali che siano scaduti per compiuto mandato di carica.

Il termine iniziale della legislatura regionale, per disposizione esplicita (articolo 1, legge regionale Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 1978, n. 22) decorre dalla data della elezione.

Tutte le leggi delle regioni a statuto speciale dispongono, poi, che le elezioni devono essere indette per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio di carica.

Per effetto di queste ultime disposizioni, le date delle elezioni subiscono un progressivo slittamento verso l'estate, epoca poco adatta allo svolgimento di consultazioni elettorali sia sotto il profilo di una minore affluenza di elettori alle urne, sia sotto il profilo delle difficoltà organizzative che si verificano nel periodo delle ferie.

Il cennato inconveniente si è reso particolarmente evidente in occasione della

elezione del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia del 1983; si rammenta, inoltre, che per consentire l'abbinamento delle predette elezioni con il turno primaverile delle elezioni amministrative (che a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 3, non può svolgersi oltre il 15 giugno) si è resa necessaria la emanazione di apposita legge (n. 116, in data 14 aprile 1983).

È quindi opportuno procedere ad una revisione ed integrazione della norma statutaria di cui alla soprachiamata legge n. 1 del 23 febbraio 1972, introducendo apposite norme che tendano ad uniformare i criteri relativi alla decorrenza del quinquennio, ed a stabilire, al fine di evi-

tare gli inconvenienti evidenziati, che le elezioni stesse potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio.

Si ritiene, con l'occasione, di stabilire, con apposita norma, la data entro cui deve essere pubblicato il decreto di indizione delle elezioni, che segna in pratica l'avvio del procedimento elettorale preparatorio.

Si confida in una sollecita approvazione del presente progetto di legge giacché il Consiglio regionale in carica della regione Friuli-Venezia Giulia scade nel giugno 1988.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## ART. 1.

1. I primi tre commi dell'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituiti dall'articolo 2 della legge costituzionale del 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica ».

## ART. 2.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano al Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.